

## **I-NOTE N. 69 / 2022 - LEGAL**

10 NOVEMBRE 2022

---

### **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicato il Decreto di differimento della riforma del processo penale

Publicato in GU il modello standard di polizza di assicurazione per gli immobili da costruire

Limiti e condizioni della causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale

### **CIRCOLARI PARERI E RISOLUZIONI**

Accreditamento del nuovo organismo di monitoraggio per la tutela dei consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia e approvazione del Codice di condotta

Relazione della Cassazione sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Sanzione 231 nel caso di reati colposi

Forma scritta ad substantiam della procura per il rappresentante nei contratti che la richiedono e principio dell'apparenza

### **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Cessione del credito in blocco e onere della prova della titolarità del credito

#### **DISCLAIMER**

*Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.*

## ***Publicato il Decreto di differimento della riforma del processo penale***

*Decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022*

Con il Decreto-legge del 31 ottobre 2022, n. 162, recante “*Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali*”, è stato aggiunto un nuovo art. 99-bis al D.Lgs. 150/2022, recante “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”, per rinviare la data di entrata in vigore della riforma del processo penale, inizialmente prevista al 01 novembre 2022, al 30 dicembre 2022.

Il differimento d’urgenza è stato giustificato per la riscontrata necessità di apportare misure attuative adeguate a garantire un ottimale impatto della riforma penale sull’organizzazione degli uffici e per consentire una più approfondita analisi delle nuove disposizioni normative al fine di garantire prassi applicative uniformi.

[torna su](#)

## ***Publicato in GU il modello standard di polizza di assicurazione per gli immobili da costruire***

*Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154/2022 –Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2022, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 154/2022 che ha introdotto il “*Regolamento recante il contenuto minimo e le caratteristiche delle polizze assicurative su immobili da costruire, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 122/2005*”.

Il suddetto D.Lgs. n. 122/2005, contenente le disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, prevede, all’articolo 4 comma 1, l’obbligo per il costruttore di stipulare e consegnare all’acquirente, all’atto di trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 c.c., derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione.

Con il D.M. in commento viene dunque approvato lo schema tipo di polizza indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente per l’assicurazione dell’immobile, il quale individua le clausole che costituiscono il contenuto minimo della polizza assicurativa e possono essere modificate dalle parti solo in senso più favorevole per il beneficiario.

Il D.M. si applica alle polizze indennitarie decennali stipulate successivamente al 5 novembre 2022, data della sua entrata in vigore, ferma restando la facoltà per il contraente di richiedere l’adeguamento della polizza assicurativa già stipulata in conformità ai requisiti di cui al D.M. in commento, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

[torna su](#)

## ***Limiti e condizioni della causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale***

*Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“MEF”) del 28 settembre 2022 - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 2022, il Decreto MEF del 28 settembre scorso recante disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.

L'art. 80, comma 4, quinto periodo del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali

Il decreto in commento, dunque, individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto.

Si considera, in particolare, violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

Il Decreto in esame prevede che la violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto.

Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre.

In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.

In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.

La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.

Le violazioni non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.

[torna su](#)

### *Accreditamento del nuovo organismo di monitoraggio per la tutela dei consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia e approvazione del Codice di condotta*

*Garante per la protezione dei dati personali ("GPDP") – Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 6 ottobre 2022 n. 324 – Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre*

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2022, la delibera del GPDP del 6 ottobre 2022 n. 324 con cui è stato accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio ("OdM") per la tutela dei consumatori in relazione ad eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia ("SIC"), nonché approvato il nuovo Codice di condotta per i SIC.

Il predetto Codice di condotta per i SIC in tema di credito al consumo delinea un sistema affidabile e puntuale dei pagamenti e un quadro di tutele adeguate al corretto funzionamento del mercato finanziario e creditizio.

Il Codice di condotta riguarda il trattamento dei dati personali di persone fisiche nel territorio italiano e, in particolare, tale documento di autoregolamentazione definisce i seguenti aspetti: (i) le categorie dei dati che possono essere trattate; (ii) le modalità di raccolta e registrazione dei dati; (iii) le modalità di informazione agli interessati; (iv) i tempi di conservazione dei dati e le modalità per la comunicazione del preavviso della segnalazione.

La Circolare in commento prevede altresì l'accreditamento dell'OdM – istituito dal Codice di condotta - che controlla il rispetto delle regole da parte degli aderenti e dei gestori dei SIC e gestisca i reclami degli interessati.

Si prevede la facoltà di presentare reclami all'OdM e tale possibilità non preclude il diritto del consumatore di ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali che manterrà inalterate tutte le sue competenze.

[torna su](#)

## *Relazione della Cassazione sul Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*

*Corte di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo – Relazione n. 87 del 15 settembre 2022*

È stata pubblicata la relazione del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione sulle novità normative introdotte con il D.Lgs. n. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE n. 1083/2019 (c.d. Direttiva Insolvency) al fine di modificare il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Si ricorda al riguardo che il 15 luglio scorso, dopo oltre due anni di rinvii, è entrato in vigore il nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, approvato con il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e più volte modificato, prima con il c.d. Correttivo (D.Lgs. n. 147/2020), da ultimo con il citato D.Lgs. n. 83/2022, di attuazione della Direttiva Insolvency, il cui considerando n. 2 evidenzia programmaticamente come “*I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane*”.

Tale principio appare idoneo ad innovare profondamente la filosofia di fondo del diritto concorsuale, che passa da una concezione statica, di tutela esclusiva della *par condicio creditorum* e di massimizzazione del soddisfacimento dei creditori, ad una concezione dinamica, nella quale la conservazione dell'impresa in attività – pur se eventualmente in capo ad un soggetto terzo – costituisce un valore tutelato, che deve coordinarsi con i diritti dei creditori e che, anzi, può ove necessario comportare una loro ragionevole compressione, purché lo strumento o la procedura con la quale si realizza la ristrutturazione non risulti dannosa per i creditori rispetto ad una ipotetica alternativa liquidatoria.

La relazione in commento si concentra sui principi del nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza e sulle principali novità che esso contiene rispetto alla previgente normativa, al fine di evidenziare fin da subito, sia pure in un'ottica introduttiva e schematica, le maggiori novità delle nuove norme, con particolare riguardo a quelle di interesse per gli uffici giudiziari.

[torna su](#)

## *Sanzione 231 nel caso di reati colposi*

*Corte di Cassazione – Quarta Sezione Penale – Sentenza n. 39615 del 20 ottobre 2022*

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si è pronunciata sulla decisione emessa dalla Corte di Appello di Bologna relativamente alla responsabilità amministrativa da reato in capo all'ente in caso di mancata adozione ed inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e gestione previsti dal D. Lgs. 231/2001 in una ipotesi di infortunio sul lavoro.

Nel caso di specie, alla società era stato addebitato l'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle lesioni colpose patite da un dipendente a causa delle violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro e il giudice di seconde cure aveva confermato la decisione del tribunale di Rimini, condannando la società.

La Suprema Corte ha evidenziato l'erronea individuazione del requisito dell'interesse della società nel sinistro oggetto di disamina che ha rappresentato uno dei presupposti da cui è scaturita la condanna della società in primo e in secondo grado.

Infatti, l'interesse è un requisito che assume carattere soggettivo, in quanto ricorre solo nel caso in cui sussista la volontà dell'autore del reato di ottenere una massimizzazione del profitto o una riduzione dei costi; di converso, il giudice di seconde cure avrebbe dovuto correttamente indagare sulla sussistenza del requisito alternativo del vantaggio della società che si configura allorquando la persona fisica viola in modo sistematico le norme di prevenzione, consentendo all'impresa di ridurre i costi e di conseguenza massimizzare i profitti, non essendo necessario che il reo abbia violato volontariamente le regole cautelari per tagliare le spese, al contrario la mancanza di volontà rappresenta la differenza sostanziale di tale presupposto rispetto all'interesse.

I giudici di legittimità hanno altresì ribadito che gli elementi costitutivi dell'illecito dell'ente sono la colpa di organizzazione, il reato presupposto e il relativo nesso causale, oltre "l'immedesimazione organica" con la società del soggetto responsabile del reato.

Nel caso che ci occupa, l'assenza di un modello organizzativo, la sua inidoneità, ovvero la sua inefficace attuazione non è sufficiente a far ricadere la colpa sull'ente, ma integra una circostanza atta *ex lege* a dimostrare che la sussistenza della colpa va specificamente provata dall'accusa (PM), il quale deve dimostrare che l'assetto produttivo della società ha avuto un'incidenza causale sul reato presupposto e che quest'ultimo sia commesso a vantaggio della società, invece la difesa può, dal canto suo, dimostrarne l'assenza.

La sentenza di condanna, dunque, non può intervenire, come invece ha fatto, se il giudice del merito non motiva sulla violazione delle regole cautelari da parte del datore e, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso formulati dal ricorrente e ha annullato la sentenza di secondo grado, rinviando per nuovo giudizio dinanzi ad altra sezione della Corte d'Appello di Bologna.

[torna su](#)

### *Forma scritta ad substantiam della procura per il rappresentante nei contratti che la richiedono e principio dell'apparenza*

*Corte di Cassazione – Ordinanza n° 27517 del 20 settembre 2022*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ribadisce un principio già espresso per cui, nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, come la costituzione di servitù prediali, la relativa procura deve necessariamente avere la medesima forma.

La Suprema Corte ha dunque confermato la decisione della Corte d'Appello di Bari che aveva escluso la validità della costituzione della servitù posta in essere dal rappresentante del proprietario del fondo servente, poiché la procura sottostante era carente della forma scritta *ad substantiam*, prescritta a pena di nullità per il relativo contratto.

I giudici di legittimità chiariscono inoltre che, in tali ipotesi, nessun rilievo può assumere il principio dell'apparenza in relazione ad un atto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*.

Nell'ordinanza in esame si evidenzia il fatto che la Corte di merito ha correttamente escluso la valenza dell'apparenza del diritto, anche se il terzo senza sua colpa, aveva confidato nella sussistenza di una situazione apparente, e ciò in quanto l'atto di costituzione della servitù era stato posto in essere in carenza di una valida procura rilasciata per la conclusione di un contratto che richiedeva, a pena di nullità, la forma scritta *ad substantiam*.

[torna su](#)

## *Cessione del credito in blocco e onere della prova della titolarità del credito*

*Tribunale di Reggio Calabria – Sentenza del 26 ottobre 2022, n. 1202*

Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza in commento, ha fornito alcuni chiarimenti sull'onere della prova della titolarità del credito gravante sul cessionario nella fattispecie di cessione del credito in blocco. La Suprema Corte ha ricordato preliminarmente che l'art. 58, comma 2, del D.Lgs., n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario – "TUB") ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.

Al riguardo, il Tribunale ha chiarito che tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

**avv. Alessandro Magnano**

**avv. Fausta Pasanisi**

---

## LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

### Milano

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### Roma

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 80 91 32 232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### Padova

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### Verona

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)